

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1935/93 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 103/76 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3759/92, nel riformare taluni meccanismi dell'organizzazione comune del mercato della pesca, ha incluso nuovi prodotti tra quelli ammissibili agli interventi previsti da detti meccanismi; che l'applicazione di questi ultimi è subordinata all'adozione di norme comuni di commercializzazione per i nuovi prodotti di cui trattasi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 103/76<sup>(2)</sup> stabilisce norme comuni di commercializzazione per alcuni pesci freschi o refrigerati; che è pertanto necessario apportare una modifica a detto regolamento, includendovi i nuovi prodotti ammissibili agli interventi;

considerando che le norme di calibrazione definite per taluni prodotti della pesca contemplano dimensioni commerciali minime, espresse in unità di peso; che tali norme devono essere perfettamente coerenti con le dimensioni biologiche minime applicabili alle specie in causa ed espresse in lunghezza, secondo il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(3)</sup>; che, per garantire la coerenza necessaria, occorre apportare ritocchi alla dimensione commerciale minima di taluni prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 103/76 è modificato come segue:

- 1) nel titolo, il termine « pesci » è sostituito dall'espressione « prodotti della pesca »;
- 2) all'articolo 3:
  - a) il testo della frase iniziale è sostituito dal testo seguente:
 

« Sono stabilite norme di commercializzazione per le seguenti specie di pesci di mare e di cefalopodi dei codici NC 0302 e 0307, salvo la carne di pesce: »;
  - b) il ventisettesimo trattino dell'elenco è così completato:
 

« e merluzzi capellani del Mediterraneo (*Trisopterus minutus*), »;
  - c) l'elenco è completato con i trattini seguenti:
    - — Passere pianuzze (*Platichthys flesus*),
    - Sogliole (*Solea* spp.),
    - Pesci sciabola (*Lepidopus caudatus* e *Aphanopus carbo*),
    - Seppie (*Sepia officinalis* e *Rossia macrosoma*) »;
- 3) l'allegato B è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(<sup>1</sup>) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 697/93 (GU n. L 76 del 30. 3. 1993, pag. 12).

(<sup>2</sup>) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 33/89 (GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 18).

(<sup>3</sup>) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3919/92 (GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 1).